

REGOLAMENTO DELLE BACHECHE ESPOSITIVE DEI PORTICI DI VIA BONFANTE, PIAZZA DANTE, VIA DELLA REPUBBLICA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'autorizzazione all'installazione di bacheche in Via Bonfante, Piazza Dante e Via della Repubblica.
2. Le bacheche devono essere destinate all'esposizione della merce e/o a forme di promozione dei servizi delle attività commerciali, artigianali e/o artistiche localizzate nell'area del Comune di Imperia, nonché la relativa tipologia.

Art.2 - Soggetti autorizzabili

1. Sono legittimanti a richiedere l'autorizzazione alla installazione di bacheche unicamente i titolari di esercizi e/o attività commerciali e/o artigianali e/o produttive site nel Comune di Imperia.

Art. 3 - Posizionamento

1. Le suddette bacheche, in numero non superiore al numero delle colonne dei Portici, possono essere installate, a cura e spese del richiedente, su uno o tre lati delle colonne ad esclusione del lato prospiciente la via carrabile.

Art. 4 - Tipologia, caratteristiche e dimensioni

1. Le bacheche oggetto del presente Regolamento, devono avere le dimensioni indicate nell'allegato A del presente Regolamento. Qualora la larghezza del pilastro presenti misure diverse, la larghezza della bacheca dovrà essere adeguata a tale dimensione.
2. Potrà essere richiesta la tipologia ad angolo o la tipologia frontale.
3. Il materiale della struttura dovrà essere metallico, di spessore adeguato ed i vetri trasparenti. Il colore della struttura è BORDEAUX RAL 4004.
4. La bacheca dovrà essere adeguatamente illuminata.

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della bacheca è presentata da chi ha la legale rappresentanza dei soggetti aventi titolo a norma del presente regolamento, ovvero da persona da questi delegata nelle forme di legge.
2. L'istanza, in carta libera, è redatta ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e applicazione del relativo canone.
3. Il richiedente dovrà preventivamente aver ottenuto idoneo titolo autorizzativo sotto il profilo edilizio e/o paesaggistico.
4. L'autorizzazione alla installazione è sempre espressa ed è concessa entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. In caso di più domande inerenti la medesima posizione, l'autorizzazione verrà rilasciata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con priorità per i soggetti in graduatoria che non siano titolari di altra bacheca all'interno delle aree indicate nel presente Regolamento.
6. Avrà diritto prioritario alla autorizzazione l'attività "frontista" alla colonna. In caso di richiesta da parte di soggetto non frontista, prima di rilasciare autorizzazione, il Comune invierà allo stesso invito a manifestare eventuale interesse alla installazione, da comunicare entro 30 gg. dal ricevuto invito; alla manifestazione di interesse dovrà seguire istanza di rilascio autorizzazione entro giorni trenta, a pena di decadenza del diritto di prelazione.

7. L'autorizzazione decade automaticamente decorsi 120 giorni dal rilascio della stessa, senza che sia stata installata la bacheca.

Art. 6 - Graduatoria

1. Le istanze di autorizzazione pervenute in assenza di spazi disponibili devono essere annotate in un apposito elenco-graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo delle medesime con priorità per i soggetti in graduatoria che non siano proprietari di altra bacheca all'interno delle aree indicate nel presente Regolamento.

2. Resosi disponibile uno spazio, l'Ufficio competente al rilascio della autorizzazione interpella formalmente, tramite pec o mezzo equipollente, i soggetti interessati, nel rispetto della graduatoria, assegnando agli stessi un termine di dieci giorni per confermare l'istanza di autorizzazione, con l'avviso che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita con cancellazione della graduatoria.

Art. 7 - Durata della autorizzazione

1. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo per egual periodo, previa istanza depositata nelle forme prescritte dal presente articolo, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

2. L'autorizzazione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per lo spazio ed il luogo esattamente indicato nella stessa.

Art. 8 - Numero delle autorizzazioni

1. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni in numero superiore a quello indicato dal presente regolamento, né al di fuori degli spazi prefissati.

Art. 9 - Rinuncia

1. La rinuncia alla installazione deve essere parimenti dichiarata dal soggetto autorizzato a mezzo pec o mezzo equipollente o consegnata a mano al protocollo del Comune. In caso di rinuncia la bacheca deve essere rimossa dall'interessato entro 15 giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali la bacheca diventerà di proprietà comunale.

Art. 10 - Adempimenti tributari

1. Qualora il soggetto passivo della Tosap sia diverso dal titolare dell'autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione al concessionario della riscossione entro il termine di pagamento, tramite pec, lettera raccomandata o consegna presso gli Uffici dello stesso.

Art. 11 - Decoro - Usi vietati - Revoca – Decadenza

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca ottenuta per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.

2. Il mancato utilizzo della bacheca per un periodo superiore a mesi 6 comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione stessa.

3. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione, la bacheca deve essere rimossa dall'interessato entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, trascorsi i quali la bacheca diventerà di proprietà comunale.
4. In qualunque momento il Comune potrà procedere alla revoca e/o richiedere la rimozione delle stesse con un preavviso di giorni trenta.
5. La bacheca dovrà essere mantenuta pulita in tutte le sue parti, ordinata sia esternamente che internamente e adeguatamente mantenuta per ciò che riguarda verniciatura, vetri, pareti interne. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la revoca dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione sarà revocata in caso di mancato pagamento della Tosap oltre il sesto mese dalla scadenza del pagamento del tributo.
7. In caso di rinuncia, revoca, decadenza dell'autorizzazione, il titolare dovrà ripristinare le condizioni del pilastro, rimuovendo qualunque impianto ed effettuando ripristini dell'intonaco e della tinteggiatura secondo le direttive del caso impartite dall'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 12 - Cauzione

1. A garanzia del rispetto delle norme di cui agli articoli precedenti, il soggetto autorizzato presterà un deposito cauzionale pari a € 500,00=, da versare presso la tesoreria comunale, nelle forme indicate dagli uffici comunali. La somma verrà restituita una volta rimossa la bacheca. Tale somma sarà trattenuta a titolo di rimborso spese per rimozione da parte del Comune qualora il proprietario non provvedesse nei termini indicati dal presente Regolamento o per il ripristino delle condizioni del pilastro su cui la bacheca era installato.

Art. 13 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al regolamento di polizia urbana, al regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e applicazione del relativo canone e al regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Art. 14 - Norme finali e transitorie

1. Fino a scadenza e/o rinuncia e/o revoca per mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico oltre il sesto mese dalla scadenza, non sono soggette al punto 2 dell'articolo 1 del presente regolamento né all'articolo 4 punti 1, 2 e 4, le bacheche informative di partiti politici, associazioni e/o soggetti diversi da quelli ex articolo 2, già autorizzate alla data di approvazione del presente Regolamento.

Per motivi di ordine e di decoro, l'Amministrazione si riserva di indicare altro luogo in cui spostare le bacheche sopra indicate.

Lo spostamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione, pena la revoca dell'autorizzazione.

2. Le bacheche attualmente esistenti di tipologia conforme al presente regolamento ma di diverse dimensioni dovranno essere adeguate a dette dimensioni in occasione della prima richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in corso.

Art.15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.